



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

Protocollo n. 5.093

Fumane, 29 giugno 2021

OGGETTO: Ordinanza di limitazione dell'uso dell'acqua potabile.

N. 26/2021 del Registro Ordinanze

IL SINDACO

- Preso atto che a seguito del perdurare del periodo siccitoso, dell'aumento delle temperature e del conseguente elevato consumo idrico, le strutture acquedottistiche non sono in grado di garantire la sufficiente e necessaria quantità di acqua potabile;
- Vista la nota pervenuta al prot. 5.015 del 25/06/2021 da parte della Soc. Acque Veronesi, responsabile del servizio idrico richiedente la limitazione dell'utilizzo dell'acqua potabile ai soli fini potabili e igienico sanitari;
- Ritenuto pertanto necessario assicurare l'approvvigionamento di acqua potabile per i fini domestici e igienico sanitari escludendo altri utilizzi non ritenuti fondamentali per il benessere della popolazione;
- Visto l'articolo 54 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267;
- Visto il D.P.R. n.236/88;
- Visto il D.Lgs. n.31/2001;

ORDINA

per le motivazioni in premessa descritte a tutta la popolazione del Comune di Fumane, a far data dal 1 luglio 2021 e fino al 31 agosto 2021, dalle ore 06:00 alle ore 21:00 è fatto divieto utilizzare l'acqua potabile per innaffiare orti e giardini, per il lavaggio degli automezzi, per il riempimento delle piscine e quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano.

AVVERTE

che ai trasgressori saranno applicate le seguenti sanzioni:

- 1^a infrazione: € 50,00;
- 2^a infrazione: € 100,00;

RICORDA

che avverso la presente ordinanza è possibile fare ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, oppure, in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato.

DISPONE

- La notifica della presente ordinanza alla popolazione.
- L'invio della medesima:
 - alla Società Acque Veronesi;
 - al Responsabile dell'Area Tecnica;
 - alla Prefettura di Verona;
 - all'Ufficio Polizia Locale.

Il Sindaco

Avv. Daniele Zivelonghi

(firma autografa omessa art. 3 dlgs. 39/1993)